

ZONA DELLA VALDERA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANILE DI CASCINE DI BUTI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione e il coordinamento del Centro Giovanile di Cascine di Buti situato in Via Europa.

Il Centro comprende diversi spazi così suddivisi:

- Ingresso/ accoglienza
- Laboratorio informatico
- Sala conferenze/riunioni
- Spazio polifunzionale per laboratori e/o lettura
- Stanza informagiovani
- Sala prove
- Cucina

La gestione comprende:

- l'apertura quotidiana del Centro per 5 giorni settimanali e per minimo 17,5 ore settimanali;
- la realizzazione, all'interno dell'orario, di attività laboratoriali e di socializzazione rivolte a giovani ed adolescenti e a disabili medio lievi
- la custodia del Centro
- l'integrazione con le attività realizzate dall'Associazionismo locale comprese quelle previste nel progetto APQ 2010 approvato dalla Conferenza educativa zonale
- attività con le scuole
- attività di preformazione
- supporto e accompagnamento ad altre attività realizzate nel Centro
- azioni con il territorio
- ogni altra attività/azioni proposte nel progetto presentato in sede di gara

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Centro si pone come spazio di accoglienza per adolescenti, giovani e disabili lievi e medio lievi con l'obiettivo di realizzare attività per il tempo libero orientate all'integrazione e alla valorizzazione delle capacità e la messa in opera delle potenzialità.

Le attività previste all'interno del Centro saranno per lo più strutturate e in piccola parte autogestite e avranno l'obiettivo di favorire la massima integrazione dei ragazzi, siano essi disabili o no, e la massima valorizzazione delle loro potenzialità in un'ottica di empowerment di comunità.

Le attività dovranno tendere sia alla costruzione e acquisizione di competenze che al miglioramento delle relazioni interpersonali fra i giovani.

Il servizio comprende, oltre le attività di cui all'articolo 1, tutte le attività /azioni proposte nel progetto presentato in sede di gara.

ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà la durata di un anno e 4 mesi circa, rinnovabili, con decorrenza dal giorno di effettivo inizio del servizio, indicativamente il 20 settembre 2010 e interruzione estiva

indicativamente nel mese di agosto 2011. Sono previste complessivamente 58 settimane di apertura nell'arco temporale indicato.

ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo a base di gara per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile per il periodo indicato ammonta a complessivi **Euro 22.855,00** (IVA esclusa). E' richiesto un numero minimo di giornate di apertura/ore così suddiviso:

Gestione:

- Anno 2010: numero minimo giornate 70
- Anno 2011: numero minimo giornate 220

Minimo di apertura giornaliera ore 3,5 per 5 giorni settimanali

L'importo contrattuale è calcolato tenendo conto:

- dei costi orari del lavoro secondo quanto previsto dal contratto nazionale di lavoro con l'adeguamento contrattuale 2010;
- dei costi di gestione inerenti l'acquisto di materiali, cancelleria, materiale divulgativo e quant'altro necessario al funzionamento del Centro.
- dei costi della sicurezza aziendale interni
- dei costi relativi alle utenze telefoniche

Sono esclusi i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, quelli relativi alla manutenzione delle aree esterne, nonché le spese per le utenze (ad esclusione di quelle telefoniche) entro i limiti di un consumo improntato a principi di risparmio energetico e idrico cui devono conformarsi tutte le strutture pubbliche.

Le entrate delle attività realizzate (ad esempio: tesseramento, uso laboratori, etc.) sono destinate all'integrazione e/o sviluppo delle attività interne, con la finalità principale di supportare attività che potrebbero non avere sufficiente equilibrio economico.

ART. 5 PAGAMENTI

Il pagamento dei compensi dovuti per la regolare esecuzione del servizio avverrà previa presentazione di regolari fatture e DURC, vistate dal Responsabile del servizio.

ART. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Tutte le attività indicate all'articolo 1. dovranno essere svolte conformemente a quanto indicato nel Capitolato e nel Progetto.

ART. 7 SOPRALUOGO E DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Il concorrente dovrà prendere visione dei locali di svolgimento delle prestazioni previa prenotazione telefonica all'Ufficio Servizi Socio Culturali Educativi del Comune di Buti.

ART. 8 NORME SUL PERSONALE

A) Norme generali

La Cooperativa aggiudicataria provvede alla gestione dei servizi con personale dotato di requisiti di professionalità e di comprovata esperienza.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.

La Cooperativa si obbliga a presentare e realizzare annualmente un programma di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori impegnati nel servizio.

Dovrà essere assicurata da parte dell'aggiudicataria la continuità degli interventi e tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per scritto.

Dovranno altresì essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi.

Gli operatori dipendenti dalla impresa aggiudicataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabilite nel presente capitolato. Compete all'Ente appaltatore la verifica ed il controllo sull'attività svolta.

Gli eventuali spostamenti del personale per esigenze di servizio saranno a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

La Cooperativa Sociale si impegna all'applicazione del contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle cooperative sociali e al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dipendenti e del personale volontario, operante quest'ultimo nei limiti del comma 5, art. 2, L. 381/91. La cooperativa, qualora faccia ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato o a progetto, si impegna altresì ad applicare un trattamento economico assimilabile a quello del personale dipendente.

La Cooperativa è altresì tenuta ad osservare le leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo la Cooperativa deve fornire all'Amministrazione appaltante la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nell'espletamento dei compiti di cui al presente capitolato.

La Cooperativa Aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati agli immobili, nonché a terzi, in dipendenza dello svolgimento del servizio, esonerando da ogni responsabilità in proposito la Stazione Appaltante.

Contro tali rischi la cooperativa stipulerà apposite polizze assicurative .

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Amministrazione appaltante. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dalla Cooperativa aggiudicataria per le attività di cui al presente Capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con l'Amministrazione appaltante, né possono rappresentare titolo per avanzare richieste per instaurare un rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà inoltre:

- a) fornire, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo degli operatori impiegati con generalità, qualifiche, requisiti professionali e curricula;
- b) garantire che gli operatori impiegati attuino le attività previste nel progetto allegato e rispettino le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale e rispettino i programmi e gli indirizzi del servizio;
- c) sostituire il personale impiegato nella gestione del servizio in caso di assenza per malattia od altro;
- d) sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Responsabile del Servizio della stazione appaltante, abbia disatteso le prescrizioni sopra indicate;
- e) acconsentire che gli operatori impiegati nel servizio partecipino in orario di lavoro a momenti di aggiornamento, specifici alla materia dei servizi appaltati, d'intesa con l'Amministrazione appaltante.

b) Personale impiegato e compiti

La Cooperativa sociale dovrà mettere a disposizione per tutta la durata del servizio personale qualificato ed in particolare:

- n. 1 educatore professionale con funzione di responsabile/coordinatore del Centro con comprovata esperienza nel coordinamento di servizi affini e con documentata esperienza di lavoro almeno biennale con soggetti disabili. L'operatore dovrà essere in possesso di diploma universitario il cui profilo è indicato dal D.M. Sanità 8 ottobre 1998 n.529. Si definiscono educatori professionali sia coloro che hanno conseguito la laurea triennale in scienze dell'educazione presso le facoltà di Scienze della Formazione, sia coloro che hanno conseguito il Diploma Universitario di Educatore Professionale previsto dal DM 520/1998 in materia sanitaria.
- altri operatori eventualmente necessari nella gestione del Centro;
- eventuali volontari del servizio civile.

Far i compiti del personale:

- a) coordinamento e la supervisione delle attività del Centro
- b) registrazione puntuale dei partecipanti
- c) promozione di attività ed il monitoraggio delle stesse
- d) gestione di situazioni complesse dal punto di vista relazionale
- e) individuazione di strategie di comunicazione rivolte ai giovani potenziali utenti del Centro
- f) mantenimento di un rapporto costante con il Servizio Sociale Professionale dell'ASL 5 Zona Valdera in rapporto alle persone in carico ai servizi che frequentano la struttura.

ART. 9 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Cooperativa aggiudicataria dovrà presentarsi per la sottoscrizione della convenzione entro il termine perentorio comunicato dalla Stazione Appaltante, comunque non inferiore a sette giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; entro tale termine la cooperativa aggiudicataria deve acquisire tutte le certificazioni e documentazioni richieste dall'Amministrazione e specificate nella comunicazione di cui sopra.

La Stazione Appaltante potrà avviare il servizio dopo lo svolgimento della selezione, anche prima della stipula della relativa convenzione, previo accertamento di tutti i requisiti richiesti per la stipula della stessa.

L'aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente al Responsabile del servizio, individuato dall'Unione Valdera, tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all'incolumità di terzi.

L'aggiudicatario dovrà inoltre:

- presentare semestralmente una relazione dettagliata riassuntiva sull'attività svolta, ed un elaborato relativo alla rilevazione della qualità e della regolarità delle prestazioni rese, comprensivo della rilevazione della consistenza e della tipologia dell'utenza servita, della tipologia dei servizi prestati e dei risultati ottenuti;
- garantire entro 30 giorni dall'aggiudicazione almeno una sede organizzativa preferibilmente all'interno del territorio della zona Valdera. Tale sede deve risultare idonea e logisticamente funzionale all'organizzazione delle attività.

ART. 10 VERIFICHE E MONITORAGGI

La Cooperativa dovrà prevedere modi e forme di controllo della qualità dei servizi resi, e del livello di soddisfazione dell'utenza.

L'Amministrazione appaltante si riserva di effettuare, in qualsiasi momento e senza dovere alcun preavviso all'Appaltatore, anche avvalendosi dell'opera di funzionari e consulenti, anche esterni alla propria struttura, azioni di verifica e controllo a scadenza periodica finalizzati a:

- a) controllare la corretta esecuzione del servizio e dell'esatto adempimento degli obblighi posti in capo alla Cooperativa aggiudicataria;
- b) verificare efficienza ed efficacia;
- c) valutare i risultati complessivi.

Alla Cooperativa è riconosciuto il diritto di effettuare e di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su problemi o questioni pertinenti al servizio prestato.

Nell'ambito del principio generale di cooperazione, la Cooperativa ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile del servizio ogni problema sorto nell'espletamento del medesimo, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici dell'attività prestata inerenti all'oggetto del presente capitolato.

Il responsabile del progetto indicato dalla Cooperativa dovrà partecipare a periodici monitoraggi del progetto (indicativamente tre nel corso dell'anno) e compilare eventuali schede di monitoraggio su richiesta dell'appaltante.

ART. 11 SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese di contratto, per diritti di segreteria, per copia di atti stampati e similari occorrenti per la fornitura del servizio e per la sua contabilizzazione sono a carico della Cooperativa.

ART. 12 DANNI A PERSONE O COSE

L'Amministrazione appaltante resta del tutto estranea ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Appaltatore, il quale solleva l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.

ART. 13 PENALITA' E SANZIONI IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Nel caso, per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa Sociale, il servizio non venga realizzato secondo quanto previsto nel presente capitolato, in particolare per quanto attiene la conformità delle attività e la continuità del servizio, o qualora si sia verificato un comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento), la stazione appaltante ne chiederà spiegazione scritta alla Cooperativa la quale, entro 5 giorni, dovrà presentare giustificazione scritta dimostrando la conformità del proprio operato.

Qualora la Cooperativa Sociale non adempia nel termine indicato, ovvero non dimostri la conformità del proprio operato, la stazione appaltante potrà procedere all'applicazione di penali pecuniarie da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 500,00 nonchè, in presenza di reiterazioni dei casi sopra descritti, o comunque di accertate gravi inadempienze riguardo ai contenuti del presente capitolato, alla risoluzione della contratto.

Le penali vengono comunicate dalla Stazione Appaltante alla Cooperativa tramite lettera raccomandata. L'ammontare delle penali accumulate sarà detratto dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore, il quale è tenuto, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese della Cooperativa, le prestazioni indispensabili per il regolare svolgimento del servizio resesi necessarie per inadempienza dello stesso.

ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del D.M. del 28.10.1985 art.37:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- b) per motivi di pubblico interesse, come previsto nell'art. 23 del predetto decreto ministeriale.
- c) in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

e) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;

f) in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci.

Sarà motivo di disdetta da parte dell'Amministrazione anche la cancellazione della Cooperativa/Consorzio sociale dall'Albo Regionale per il verificarsi dei casi previsti dall'art.9 della L.R. 87/97.

L'impresa può richiedere la risoluzione del contratto:

a) in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

b) nel caso in cui l'Amministrazione richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dell'art. 27 del predetto decreto ministeriale. La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo, salvo il caso di contratti ad esecuzione continua o periodica, riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non esiste alle prestazioni già eseguite.

Notifica del provvedimento di risoluzione.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto predisposto dall'Organo competente e viene data comunicazione all'impresa con notificazione nelle forme di legge.

Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, od i servizi, in danno dell'impresa inadempiente .

L'affidamento avviene per trattativa privata, entro i limiti prescritti in economia, stante l'urgenza di limitare a conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli importi relativi

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'Impresa inadempiente

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Effetti della risoluzione su richiesta dell'impresa

Nel caso di risoluzione del contratto in relazione alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) viene riconosciuto all'impresa il rimborso delle spese sostenute in proporzione del prezzo pattuito.

ART. 15 SUBAPPALTO

Il soggetto affidatario ha facoltà di subappaltare parte della fornitura - nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto – a norma e nei limiti di quanto previsto dall'art. 118 del D. Lgs. N. 163/2006.

In caso di subappalto è fatto obbligo al soggetto affidatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 16 – RECESSO

La ditta appaltatrice è tenuta all'accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo di preavviso di almeno 1 mese, in caso di sopravvenute esigenze di

interesse pubblico o quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l'appalto, senza che l'appaltatore possa nulla pretendere.

ART. 17 DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio fiscale presso la sede dell'Unione Valdera.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza è del foro di Pisa.

ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato deve costituire all'atto della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA.

Detto deposito potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. (art. 113 D. Lgs. N. 163/2006)

Il deposito cauzionale dovrà essere fatto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Tale deposito dovrà restare vincolato fino al termine dello svolgimento del servizio.

In caso di costituzione di deposito cauzionale mediante polizza fidejussoria o assicurativa, dovranno essere inserite nel testo del documento comprovante il deposito cauzionale, le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o l'assicurazione:

- in caso di escussione della polizza, si obbligano a pagare a semplice richiesta dell'Unione Valdera, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, senza che possa essere eccepita dal fideiussore alcuna riserva o eccezione anche in caso di opposizione del debitore o di terzi aventi causa o di pendenza di contenzioso, e ciò in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 del Codice Civile;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e a qualsiasi eccezione nei confronti di detta richiesta di pagamento e ciò anche in deroga all'art. 1945;
- rinuncia al termine di cui all'art. 1957 del codice civile;
- non potrà opporre all'ente garantito l'eventuale mancato pagamento delle rate di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale

La cauzione garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle somme che l'Unione Valdera dovesse eventualmente spendere durante la gestione appaltata, per fatto dell'appaltatore, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per l'Unione Valdera, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la somma dovesse risultare insufficiente.

Nel caso in cui l'Unione Valdera durante l'esecuzione del contratto avesse dovuto avvalersi di tutto o in parte della cauzione, l'appaltatore è obbligato a reintegrarla. In caso di mancata reintegrazione la cauzione potrà essere ricostituita d'ufficio, a spese dell'appaltatore, mediante prelievo dell'importo occorrente dal corrispettivo di appalto, previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

La somma verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

ART. 19 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio verrà affidato tramite convenzione e sulla base del criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico-organizzativo e al prezzo.

L'aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta complessivamente il punteggio più alto (secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 199 del giugno 2001).

Dopo la firma della convenzione i prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti, fissi e invariabili per tutta la durata dell'affidamento .

I prezzi indicati nella proposta dovranno essere considerati dalla Cooperativa remunerativi, in quanto dovranno tener conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento del servizio e pertanto la Cooperativa è impegnata a non pretendere sovrapprezzi o indennità speciali durante l'esecuzione dello stesso. Nulla sarà pertanto dovuto alla cooperativa aggiudicataria a titolo di variabilità di prezzi e/o tariffe, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere anche imprevedibili .

ART. 20 D.U.V.R.I.

La Stazione appaltante allega al Capitolato il DUVRI che potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative della prestazione e che potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

L'eventuale pagamento di un corrispettivo stimato per i costi della sicurezza è subordinato alla verifica del rispetto degli adempimenti contenuti ed individuati nel DUVRI.

ART. 21 RINVIO A NORME GENERALI

Oltre alle prescrizioni del bando di gara e del presente capitolato, la Cooperativa affidataria del servizio sarà tenuta all'esatta osservanza delle disposizioni e delle norme vigenti ed alle prescrizioni della L.R. 87/97, nonché di tutte le altre leggi e disposizioni in materia che sono o andranno in vigore durante il corso dell'affidamento